



**CLUB ALPINO ITALIANO**  
**Sezione di Carpi**

*codice sezione 9224010*

**STATUTO**

*Approvato con le modifiche proposte dal  
Comitato centrale di indirizzo e controllo in data 28 Giugno 2008*

**INDICE:**

Titolo I	DENOMINAZIONE SEZIONE, SEDE, DURATA.....	PAG.	2
Titolo II	SCOPI E FUNZIONI .....	PAG.	2
Titolo III	SOCI .....	PAG.	3
Titolo IV	ORGANI DELLA SEZIONE .....	PAG.	4
CAPO 1°	L' ASSEMBLEA .....	PAG.	5
CAPO 2°	CONSIGLIO DIRETTIVO .....	PAG.	6
CAPO 3°	PRESIDENTE .....	PAG.	8
CAPO 4°	TESORIERE E SEGRETARIO .....	PAG.	8
CAPO 5°	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI .....	PAG.	8
Titolo V	COMMISSIONI E GRUPPI .....	PAG.	9
Titolo VI	SOTTOSEZIONI .....	PAG.	9
Titolo VII	AMMINISTRAZIONE .....	PAG.	9
Titolo VIII	CONTROVERSIE .....	PAG.	10
Titolo IX	DISPOSIZIONI FINALI .....	PAG.	10

## **TITOLO I - DENOMINAZIONE SEZIONE, SEDE, DURATA**

**Art.1** - E' costituita con sede in Carpi, l'associazione denominata " **CLUB ALPINO ITALIANO Sezione di Carpi** " e sigla "**CAI Sezione di Carpi**".

L'Associazione ha durata illimitata. L'anno sociale decorre dal 1 Gennaio al 31 Dicembre.

La Sezione e' struttura periferica del Club Alpino Italiano, di cui fa parte a tutti gli effetti, ed è soggetto di diritto privato.

**Art.2** - L'associazione è una Sezione del Club Alpino Italiano (CAI) e fa parte del Gruppo Regionale Emilia Romagna. Essa uniforma il proprio Statuto allo Statuto e al Regolamento Generale del CAI. Gli iscritti alla Sezione sono di diritto soci del CAI.

## **TITOLO II - SCOPI E FUNZIONI**

**Art.3** - L'Associazione ha per scopo la pratica dell'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, specialmente di quelle italiane, e la tutela del loro ambiente naturale. L'Associazione non ha scopi di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale, ed è improntata secondo i principi di democraticità.

**Art.4** - Per conseguire gli scopi indicati all'art.3, nell'ambito delle norme statutarie e regolamentari del CAI, Gruppo Regionale Emilia Romagna, nonché delle deliberazioni adottate dall'Assemblea dei Delegati, l'associazione provvede:

- a) alla realizzazione, alla manutenzione, ed alla gestione di rifugi alpini e bivacchi;
- b) al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri, delle opere alpine, e delle attrezzature alpinistiche, anche in collaborazione con le Sezioni consorelle competenti;
- c) alla diffusione della frequentazione della montagna e all'organizzazione d'iniziativa e attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
- d) all'indizione e programmazione, in accordo con le apposite scuole del CAI competenti in materia, all'organizzazione ed alla gestione di corsi d'addestramento per le attività alpinistiche, arrampicata libera, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, torrentismo, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
- e) alla programmazione e collaborazione con le apposite scuole del CAI competenti in materia, per la formazione d'istruttori d'alpinismo ed accompagnatori, scelti fra i soci della Sezione, per lo svolgimento delle attività di cui alle lett. c) e d);
- f) alla promozione d'attività scientifiche e didattiche per la conoscenza d'ogni aspetto dell'ambiente montano;

g) alla promozione d'ogni iniziativa idonea alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente montano;

h) all'organizzazione, anche in eventuale collaborazione con le Sezioni consorelle, d'idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento d'attività alpinistiche, arrampicata libera, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, torrentismo, dell'alpinismo giovanile, nonché a collaborare con il C.N.S.A.S. al soccorso di persone in stato di pericolo e al recupero di vittime;

i) a pubblicare il periodico sezionale denominato " NOTIZIARIO" del quale è editrice e proprietaria;

f) alla dotazione della sede sociale, alla cura della biblioteca e dell'archivio cartografico e fotografico, a costituire una dotazione di materiale alpinistico e a curare le pubblicazioni d'interesse della Sezione.

E' vietato lo svolgimento d'attività diverse da quelle menzionate ad eccezione di quelle ad esse connesse.

**Art. 5** - Nei locali della sede non possono svolgersi attività che contrastino con le attività del sodalizio. Essi non possono essere utilizzati, neppure temporaneamente, da terzi, se non previo consenso del Consiglio Direttivo e, nei casi d'urgenza, dal Presidente.

### **TITOLO III - SOCI**

**Art.6** - I soci della Sezione si distinguono in: benemeriti, ordinari, famigliari e giovani, secondo quanto stabilito dall'art. II.1 dello Statuto del CAI.

**Art.7** - Chiunque intenda divenire socio deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, controfirmata da almeno un socio presentatore, iscritto alla Sezione da non meno di due anni compiuti; per i minori d'età, la domanda deve essere firmata da chi esercita la potestà. Sull'ammissione decide il Consiglio Direttivo. Il socio, con l'ammissione, si impegna ad osservare il presente Statuto e lo Statuto ed il Regolamento Generale del CAI, dei quali riceve copia all'atto dell'iscrizione; si obbliga inoltre ad osservare le delibere dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo della Sezione.

**Art.8** - L'ammissione accordata entro il 31 ottobre ha effetto per il residuo anno sociale in corso. La domanda presentata nell'ultimo bimestre dell'anno ha effetto per l'anno successivo.

**Art.9** - Il rapporto associativo è valido per la durata dell'anno sociale corrente alla data dell'iscrizione.

Il socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi Sezione. La richiesta di trasferimento da una Sezione ad un'altra deve essere comunicata immediatamente alla

Sezione di provenienza dalla Sezione presso la quale il socio intende iscriversi. Il trasferimento ha effetto dalla data della comunicazione.

**Art.10** - Il socio è tenuto a versare alla Sezione:

- a) la quota di ammissione, comprensiva del costo della tessera, del distintivo sociale, delle copie dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e di quello sezionale;
- b) la quota associativa annuale;
- c) il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni sociali e per le coperture assicurative;
- d) eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.

Le somme dovute di cui alle lettere b), c), e d) del comma precedenti devono essere versate entro il 31 Marzo di ogni anno. L'Assemblea delibera le sanzioni da applicare in caso di mora. Il socio non in regola con i versamenti non può partecipare alla vita della Sezione, né usufruire dei servizi sociali, né ricevere le pubblicazioni.

**Art.11** - I diritti e gli obblighi del socio sono quelli stabiliti nell'art. II.4 dello Statuto del CAI. La partecipazione alla vita sezionale si estende a tutta la durata del rapporto sociale. Non sono ammesse iniziative dei soci in nome del CAI se non da questo autorizzate a mezzo dei suoi organi competenti. Non sono ammesse iniziative o attività dei soci in concorrenza o in contrasto con quelle ufficiali programmate dal CAI. Le prestazioni fornite dai soci sono gratuite.

**Art. 12** - La qualità di socio cessa nei casi indicati dall'Art. II.5 dello Statuto del CAI.

**Art. 13** - Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del socio che tenga un contegno contrastante con i principi informatori della Sezione e con le regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti dell'ammonizione o della sospensione dalle attività sociali per un periodo massimo di un anno e, nei casi più gravi, può deliberarne la radiazione.

Contro i provvedimenti disciplinari deliberati dal Consiglio Direttivo il socio può presentare ricorso al Comitato Direttivo Regionale Emilia-Romagna.

#### **TITOLO IV - ORGANI DELLA SEZIONE**

**Art. 14** - Sono organi della Sezione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente della Sezione;
- d) il Tesoriere;
- e) il Segretario;
- f) il Collegio dei Revisori dei Conti;

Le deliberazioni degli organi Sezionali sono vincolanti nei confronti dei soci della Sezione.

**Art. 15-** Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito e devono essere conferite a soci maggiorenni iscritti alla Sezione da almeno due anni compiuti.

### **CAPO 1° - L'ASSEMBLEA**

**Art. 16 -**L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano della Sezione; essa è costituita da tutti i soci e le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o dissenzienti.

L'Assemblea:

- a) elegge i Consiglieri, i Revisori dei Conti e i Delegati all'Assemblea Generale del CAI;
- b) determina la quota associativa e quella di ammissione per la parte eccedente la misura minima fissata dall'Assemblea dei Delegati;
- c) approva annualmente il programma della Sezione, i bilanci preventivo e consuntivo e la relazione del Presidente;
- d) delibera sull'acquisto, sull'alienazione o sulla costituzione di vincoli reali sugli immobili;
- e) delibera sulle modificazioni da apportare allo Statuto della Sezione in unica lettura;
- f) delibera lo scioglimento della Sezione, stabilendone le modalità; e nominando uno o più liquidatori;
- g) delibera su ogni altra questione che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo o da almeno venticinque soci aventi diritto al voto e contenuta nell'ordine del giorno, richiesta da presentare almeno 30 giorni prima dell'assemblea.

#### **--- Elezioni:**

durante l'Assemblea che precede le elezioni alle cariche sociali, i soci provvedono alla nomina di una Commissione Elettorale, formata da tre soci aventi diritto al voto e che non ricoprano cariche sociali. Tale Commissione predisporrà un elenco di soci, candidati alle varie cariche sociali, da inserire sulla scheda di votazione. Tutti gli elettori con più di due anni di anzianità sono comunque eleggibili. Ogni elettore potrà votare al massimo per 7 Consiglieri e per 2 Revisori.

#### **--- Delegati all'Assemblea Generale Annuale del CAI:**

Il Presidente della sezione è di diritto delegato per l'Assemblea Generale Annuale del CAI. Gli altri Delegati, eletti dai soci della Sezione, durante l'Assemblea Ordinaria annuale, in "rapporto al numero degli iscritti e stabiliti dal Regolamento Generale del CAI, sono rieleggibili e durano in carica 1 anno. I Delegati nel partecipare all'Assemblea Generale Annuale del CAI debbono attenersi ai suggerimenti ed alle deliberazioni del Consiglio Direttivo della Sezione.

**Art. 17 -** L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno entro il 31 marzo, per l'approvazione dei bilanci e per la nomina alle cariche sociali;

può inoltre essere convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritiene opportuno. L'Assemblea deve essere convocata senza indugio quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto. La convocazione avviene mediante avviso che, almeno dieci giorni prima dell'Assemblea, deve essere esposto nella sede sociale, e spedito a ciascun socio avente diritto al voto. Nell'avviso devono essere indicati: l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della convocazione.

**Art. 18** - Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale relativa all'anno in cui si tiene l'Assemblea. Hanno diritto di voto tutti i soci maggiorenni. I minori possono assistere all'Assemblea. Per la validità delle Assemblee è necessaria la presenza di persona di almeno la metà degli aventi diritto al voto, tuttavia in seconda convocazione, che dovrà tenersi almeno ventiquattrore dopo la prima l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

**Art. 19** - L'Assemblea nomina un Presidente, un segretario e, se necessario, tre scrutatori che avranno il compito di verificare il diritto dei presenti di partecipare all'Assemblea.

**Art. 20** - Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti mediante votazioni per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto secondo le modalità decise dalla maggioranza dei soci presenti aventi diritto al voto. Le nomine alle cariche sociali si fanno a scheda segreta. A parità di voti è eletto il socio avente maggiore anzianità di iscrizione al CAI. Le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili devono essere approvate con la maggioranza di due terzi dei presenti aventi diritto al voto. Le deliberazioni di scioglimento della Sezione deve essere approvata con la maggioranza di tre quarti di tutti gli iscritti alla Sezione aventi diritto al voto. Tutte le deliberazioni dell'Assemblea sono rese pubbliche mediante l'affissione all'Albo Sezionale per almeno 15 giorni.

**Art. 21** - Le deliberazioni concernenti, l'alienazione o la costituzione di vincoli reali su rifugi o altre opere alpine e le modifiche dello Statuto, non acquistano efficacia se non dopo l'approvazione da parte del Comitato Centrale di Indirizzo e di controllo a norma dell'art. I.5 dello Statuto del CAI.

## **CAPO 2° - CONSIGLIO DIRETTIVO**

**Art. 22** - Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo della Sezione e si compone di n.11 membri eletti dall'Assemblea fra i soci. Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi componenti: il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere. Nomina inoltre il Segretario che può essere scelto anche fra i soci non facenti parte del Consiglio Direttivo; esso, in questo caso, non ha diritto di voto.

**Art. 23** - I Consiglieri possono essere eletti per più mandati triennali consecutivi, senza limite alcuno. Il Presidente dura in carica non più di 3 anni, può essere rieletto una prima volta e ancora dopo almeno 1 anno di interruzione dalla carica di Presidente.

Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a tre riunioni consecutive. Al consigliere venuto a mancare per qualsiasi motivo, subentra il primo dei non eletti con la stessa anzianità del sostituito. Qualora il Consiglio Direttivo venga a ridursi a meno della metà dei suoi componenti si deve convocare l'Assemblea per l'elezione dei mancanti. I nuovi eletti assumono l'anzianità dei sostituiti. In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti, entro 15 giorni, convoca l'Assemblea dei soci da tenersi nei successivi 30 giorni dalla convocazione per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

**Art. 24** - Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o da chi ne fa le veci, o a richiesta di un terzo dei Consiglieri, almeno una volta al mese mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della convocazione, ed inviato almeno 5 giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza. Le riunioni del Consiglio Direttivo, per essere valide, devono essere presiedute dal Presidente o dal Vice Presidente, e le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, con la presenza della maggioranza dei Consiglieri. Il verbale delle riunioni è redatto dal Segretario e firmato da questi e dal Presidente o dal Vice Presidente.

**Art. 25** - Alle riunioni del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare i Delegati all'Assemblea Generale del CAI ed i soci che fanno parte di Commissioni Centrali del CAI. Il Presidente può altresì invitare alle riunioni del Consiglio Direttivo, con il consenso di questo, anche persone estranee, qualora lo ritenga utile o necessario. Gli ex Presidenti della Sezione hanno diritto di intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza però diritto di voto.

**Art. 26** - Al Consiglio Direttivo spetta la gestione ordinaria e straordinaria della Sezione, salve le limitazioni contenute nel presente statuto o nello Statuto e nel Regolamento Generale del CAI.

in particolare esso:

- a) propone il programma annuale di attività della Sezione e predispone quanto necessario per attuarlo;
- b) convoca l'Assemblea dei soci;
- c) redige annualmente il bilancio preventivo e consuntivo e approva la relazione del Presidente;
- d) delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci;
- e) delibera sulle domande di ammissione di nuovi soci;
- f) propone incaricati alle commissioni per lo svolgimento di determinate attività sociali;
- g) delibera la costituzione o lo scioglimento di Commissioni e Gruppi e ne coordina l'attività;
- h) cura l'osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e del presente statuto;

- i) emana eventuali regolamenti particolari;
- l) proclama i soci venticinquennali e cinquantennali.

### **CAPO 3° - PRESIDENTE**

**Art. 27** - Il Presidente ha la rappresentanza legale della Sezione e la firma sociale. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, firma con il Tesoriere i bilanci e i mandati di pagamento. In caso di impedimento le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente e, in mancanza anche di questi, dal Consigliere con maggiore anzianità di iscrizione al CAI. Il Presidente, in caso di urgenza, può adottare i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo; tali provvedimenti devono ottenere la ratifica del Consiglio Direttivo nella sua prima riunione successiva. Il Presidente dirige l'Assemblea dei soci fino alla nomina del suo Presidente.

### **CAPO 4° - TESORIERE E SEGRETARIO**

**Art. 28** - Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi della Sezione, tiene la contabilità conservandone ordinatamente la documentazione, firma i mandati di pagamento unitamente al Presidente.

**Art. 29** - Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, dà attuazione alle deliberazioni di questo organo e sovrintende ai servizi amministrativi della Sezione.

### **CAPO 5° - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

**Art. 30** - Il Collegio dei Revisori dei conti è l'organo di controllo della contabilità sociale. Esso si compone di tre membri eletti dall'Assemblea per 3 anni, sono rieleggibili, e nomina fra i suoi componenti un Presidente.

**Art. 31** - Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce almeno una volta ogni tre mesi: alle sue riunioni si applicano le norme procedurali stabilite per il Consiglio Direttivo. I Revisori dei conti hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e possono fare inserire a verbale le proprie osservazioni; hanno diritto di chiedere al Consiglio Direttivo notizie sulla contabilità sociale e possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

## **TITOLO V - COMMISSIONI E GRUPPI**

**Art. 32** - Il Consiglio Direttivo può costituire speciali commissioni formate da Consiglieri e/o soci aventi competenza in specifici rami dell'attività sezionale,



determinandone il numero dei componenti le funzioni, i poteri e predisponendone il regolamento.

**Art. 33** - Il Consiglio Direttivo, con propria deliberazione può costituire gruppi, aventi particolari autonomie dal punto di vista tecnico-organizzativo e, ove occorra, amministrativo e ne determina le norme di funzionamento in armonia con il presente statuto. E' vietata la costituzione di gruppi di non soci.

#### **TITOLO VI - SOTTOSEZIONI**

**Art. 34** - Il Consiglio Direttivo può, a norma e con le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale del CAI, costituire una o più Sottosezioni. La deliberazione di costituzione deve essere sottoposta all'approvazione del Gruppo Regionale Emilia-Romagna. Le Sottosezioni non sono dotate di soggettività distinta da quella della Sezione di appartenenza, non dispongono di autonomia patrimoniale, ma solo gestionale e non intrattengono rapporti diretti con l'organizzazione Centrale. Esse hanno un proprio regolamento, che non deve essere in contrasto con lo Statuto della Sezione e che diviene esecutivo con la ratifica da parte del Consiglio Direttivo.

#### **TITOLO VII - AMMINISTRAZIONE**

**Art. 35** - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 Dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio che, unitamente alle relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti, deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione.

**Art. 36** - Il bilancio deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale ed economica della Sezione. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

**Art. 37** - I fondi liquidi della Sezione, che non siano necessari per esigenze di cassa, devono essere depositati in un conto corrente bancario o postale intestato alla Sezione stessa.

**Art. 38** - I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale. Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere reimpiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E' vietata la distribuzione fra i soci, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve. In caso di scioglimento della Sezione si applica il comma 6 dell'art. II. 4 dello Statuto del CAI e il patrimonio è devoluto per fini di utilità sociale o di pubblica utilità. E' escluso quindi, qualsiasi riparto di attività fra i soci.

## **TITOLO VIII - CONTROVERSIE**

**Art. 39** - Le controversie fra i soci o fra i soci e organi della Sezione, relative alla vita della Sezione stessa, non possono essere deferite all'autorità giudiziaria, se prima non venga esperito un tentativo di conciliazione. Organi competenti ad esperire il tentativo sono:

- a) il Consiglio Direttivo, integrato dai Revisori dei conti per le controversie fra soci;
- b) Il Comitato Direttivo Regionale Emilia Romagna per le controversie fra i soci ed organi della Sezione.

Si applicano le norme procedurali stabilite dal Regolamento Generale del CAI.

**Art. 40** - Contro le deliberazioni degli organi della Sezione che si ritengono assunte in violazione del presente statuto e dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI è ammesso ricorso al Comitato Direttivo Regionale Emilia Romagna.

## **TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 41** - Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano lo Statuto ed il Regolamento Generale del CAI.

Il presente statuto, approvato dall'Assemblea dei soci del 24 marzo 2006 verrà coordinato con eventuali modifiche dello Statuto e del Regolamento Generale dei CAI con deliberazione del Consiglio Direttivo, e ne verrà data comunicazione ai soci. Il presente Statuto entrerà in vigore dopo la sua approvazione da parte del Comitato Centrale di Indirizzo e di Controllo.

Il presente statuto, con le modifiche indicate, è stato approvato il data **28 Giugno 2008** dal Comitato centrale di indirizzo e di controllo del CAI Centrale